



Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO ISCRITTO CON IL N.R.G. 4931/2026

PER

Crispino Rossella (C.F. CRSRSL98H70L725P), nata a Venafro (IS) il 30.06.1998 ed ivi residente in Strada comunale Romana, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. **Giacomo Papa** (c.f. PPAGCM73E05A783M) dello Studio Legale SGP Avvocati, con sede in Bojano alla Via Calderari n. 163, unitamente e disgiuntamente all'avv. **Adriano Iannacone** (c.f. NNCDRN74H24L725Y) con studio in Venafro (IS) S.p. Conca Casale n. 21/E, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni rispettivamente all'indirizzo pec papa@pec.sgpavvocati.com e avvadriano.iannacone@pecavvocatiisernia.it o a mezzo fax al n. 0874684013 e elettivamente domiciliata presso il secondo difensore

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

FORMEZ PA (c.f. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Marx n. 15

E NEI CONFRONTI DI

ZANGIROLAMI ROBERTO (c.f. ZNGRRT96H07H620Z), nato a Rovigo il 7 giugno 1996 e residente in via della Conciliazione, 4/A 45100 Rovigo (RO);

CAPUTO ANTONIO (c.f. non conosciuto), residente in via Aldo Moro, 67, 81031, Aversa (CE);

FERRARI JACOPO (c.f. non conosciuto), residente in via Branca, 2, 27020, Tormello (PV);

PER L'ANNULLAMENTO QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 35 del 16 febbraio 2026, depositato in atti dalle Amministrazioni resistenti in data 19 maggio 2026, nella parte in cui la Commissione ha preso atto “*di tutti i titoli di riserva dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale nella domanda di iscrizione, nell'apposita sezione prevista dal format di candidatura*” e non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile nonché dei relativi allegati a detto verbale, con particolare riferimento all'Allegato 3 “*Elenco titolari della riserva di cui al comma 4, art. 1, bando di concorso*”, allo stato non conosciuto nel suo contenuto specifico, per quanto di ragione;

- del verbale dalla Commissione esaminatrice n. 36 del 17 febbraio 2026, integrativo del suindicato verbale n. 35 del 16 febbraio 2026, depositato in atti dalle Amministrazioni resistenti in data 19 maggio 2026, per quanto di ragione;

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 38 del 16 marzo 2026, depositato in atti dalle amministrazioni resistenti in data 23 giugno 2026, per quanto di ragione;

tutti atti già impugnati nel ricorso principale sebbene non conosciuti nel loro contenuto specifico

FATTO

1. La dott.ssa Crispino Rossella con ricorso notificato in data 20 aprile 2026 e depositato in data 27 aprile 2026, iscritto al n.r.g. 4931/2026, impugnava innanzi all'intestato TAR i seguenti atti:

- i provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al Cod. 02 del concorso pubblico “per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, pubblicata sul portale iPA dapprima in data 18 febbraio 2026 e successivamente, a seguito di rettifica, in data 3 aprile 2026 e in data 14 aprile 2026, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori con attribuzione della riserva dei posti per chi ha svolto il servizio civile (cfr. all. 1, 2 e 3), nonché detta graduatoria;
- i provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali la Commissione non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile;
- il bando di concorso per quanto di ragione (cfr. all. 4);

in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, allo stato non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti.

Contestualmente era richiesta anche la condanna delle amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 30 cpa, alla declaratoria del diritto alla riserva dei posti spettante al ricorrente in qualità di soggetto che ha svolto il servizio civile e alla rettifica della graduatoria con inserimento del ricorrente nella posizione di vincitore riservista legittimamente spettante.

2. Con memoria depositata in data 19 maggio 2026, le Amministrazioni resistenti — Formez PA, Commissione RIPAM e Ministero della Giustizia — si costituivano in giudizio, depositando, unitamente al bando di concorso, alla domanda della

ricorrente alla procedura concorsuale e agli avvisi e istruzioni ai candidati sulle prove concorsuali, i verbali della commissione esaminatrice n. 35 e n. 36 – già oggetto dell’originaria impugnazione sebbene non conosciuti nel loro contenuto specifico - relativi alle sedute in cui il suindicato organo ha valutato i titoli concernenti il diritto di riserva per cui è causa e proceduto all’individuazione dei relativi beneficiari.

3. All’esito dell’udienza cautelare del 9 giugno 2026, l’Adito TAR disponeva “*quanto all’istanza istruttoria, che si renda necessaria l’acquisizione, entro il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza, unicamente di eventuali verbali, ove sussistenti, indicanti le modalità prescelte dalla Commissione per l’attribuzione della riserva, e in particolare di quella di che trattasi (in relazione alla domanda di partecipazione e/o documenti ulteriori da produrre), mentre non si ravvede la necessità di acquisire verbali e/o atti ulteriori, tenuto conto del punteggio conseguito dalla ricorrente – 25 punti – che le avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori, ove riconosciuta la riserva, atteso che l’ultimo dei vincitori con il medesimo titolo di riserva ha un punteggio di 24,25 punti”.*

4. Pertanto, in data 23 giugno 2026 le amministrazioni resistenti depositavano, unitamente ai verbali n. 35 e n. 36, anche il verbale della Commissione esaminatrice n. 38, relativo alla seduta del 16 marzo 2026, anch’esso oggetto di originaria impugnazione “al buio”, dal quale emerge che la Commissione ha ritenuto di non riconoscere la riserva prevista per il Servizio Civile Universale nei confronti di un candidato che, pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione lo svolgimento di tale esperienza, aveva ommesso di flaggare l’apposita casella relativa alla “riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”.

In altri termini in tale ultima sede, la Commissione ha richiamato quanto già deliberato nella seduta del 16 febbraio 2026 (verbale n. 35), in sede di formazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori, con riferimento alla necessità che

il possesso della riserva fosse espressamente dichiarato mediante l'apposito format previsto dalla domanda di partecipazione.

Pertanto, il presente ricorso deve intendersi esteso, per quanto di ragione, anche al verbale n. 38, in quanto atto confermativo delle determinazioni già assunte dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 16 febbraio 2026 (cfr. verbale n. 35) e del 17 febbraio 2026 (cfr. verbale n. 36).

5. Ebbene, i provvedimenti oggetto dei presenti nuovi motivi, così come meglio individuati in epigrafe, si appalesano del tutto illegittimi anche per i seguenti motivi in

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), LEGGE N. 241/1990 – OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO –VIOLAZIONE DELL'ART. 16, D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E BUONA FEDE EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL VERBALE N. 36, DEL VERBALE N. 38

I. Come già evidenziato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, per mero errore materiale, nella compilazione del modulo telematico relativo alla domanda di partecipazione al bando, ha erroneamente barrato la casella “NO” nel riquadro intitolato “*Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici?*”, a causa anche della non chiara espressione utilizzata dal modello.

Tuttavia, la ricorrente aveva espressamente dichiarato nella medesima domanda

telematica il possesso del titolo di servizio civile che dà diritto alla riserva, indicando nella sezione “ALTRO” della domanda la dichiarazione di aver svolto l’attività di “*Volontaria del servizio civile universale con Anpeas Molise presso la sede fisica nel Comune di Sesto Campano*” con decorrenza dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025.

Non sfuggirà all’Adito TAR che la semplice indicazione del “NO” nella domanda se avvalersi o meno dei posti di riserva costituisce un semplice errore materiale riconoscibile *ictu oculi* senza necessità di complesse indagini ricostruttive.

Ciò nonostante, la commissione, riunitasi nella seduta del 16 febbraio 2026 “*al fine di procedere all’applicazione dei criteri di calcolo delle riserve e alla formazione della graduatoria finale di merito dei vincitori e degli idonei*” (cfr. verbale n. 35), seppure a conoscenza del titolo di preferenza e riserva della ricorrente in quanto dichiarato nella domanda al concorso nonché documentalmente provato nell’istanza del 6 dicembre 2025, non ha riconosciuto alla ricorrente detto titolo di riserva.

II. Ed invero, in assenza di qualsiasi attività istruttoria, nella seduta del 16 febbraio 2026 (cfr. verbale n. 35), la commissione esaminatrice al punto n. 1 si è limitata a prendere atto “*di tutti i titoli di riserva dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale nella domanda di iscrizione, nell’apposita sezione prevista dal format di candidatura*”

[...] 7. *Esaminando l’intero elenco degli idonei, risultano titolari della riserva di cui al co. 4 n. 1791 concorrenti i quali, parimenti, vengono selezionati interamente, in quanto pari alla quota prevista dal bando. La Commissione elabora apposito elenco, allegato al presente verbale (All. 3)*”.

Non sfuggirà che il riferimento all’ “*apposita sezione prevista dal format di candidatura*” rivela un approccio istruttorio della commissione radicalmente assente, non avendo quest’ultima svolto alcuna attività istruttoria in ordine alla lettura delle domande di partecipazione al fine di accertare il possesso del titolo di riserva dichiarato dalla ricorrente nella domanda al concorso.

Ed invero, tale *modus procedendi* è stato confermato nella nota di deposito delle

amministrazioni resistenti del 22 giugno 2026 nella quale la difesa delle amministrazioni resistenti ha affermato che “la competente commissione esaminatrice con Verbale n. 35, nell’ambito della formazione della graduatoria finale di merito, ha determinato - in conformità con quanto previsto dal bando di concorso di valutare esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale nella domanda di iscrizione, nell’apposita sezione prevista dal format di candidatura”.

Ed invero, l’art. 16, D.P.R. n. 487/1994 prevede che l’amministrazione che ha bandito il concorso richieda ai candidati che hanno superato le prove la documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, “già indicati nella domanda”.

La norma presuppone quindi che i titoli di riserva siano dichiarati nella domanda, non necessariamente mediante lo sbarramento di una specifica casella di un modulo telematico.

D’altro canto, il bando di concorso, nel prevedere all’art. 1, comma 4, la riserva di posti per chi avesse svolto il servizio civile, richiamando la normativa vigente in materia, all’art. 4, comma 5, imponeva ai candidati di dichiarare nell’apposito modulo di domanda *“o) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando”* e al successivo comma 6 precisava che *“I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione”*.

Appare evidente, quindi, che l’unico onere imposto dal bando al candidato era quello di dichiarare nella domanda il titolo che legittimava il diritto alla riserva e non anche di dichiarare di aver diritto alla riserva ai fini del relativo riconoscimento.

Ciò in quanto era onere dell’amministrazione svolgere una completa istruttoria, esaminando i titoli dichiarati nella domanda e valutando se da essi scaturiva o meno il diritto alla riserva.

In altri termini, anche qualora il candidato avesse dichiarato di avere diritto alla riserva in ragione di un determinato titolo posseduto, la Commissione avrebbe comunque dovuto verificare autonomamente, senza essere vincolata dalla dichiarazione resa, se il titolo indicato fosse effettivamente idoneo ad attribuire il diritto alla riserva.

Ebbene, nel caso di specie, la commissione ha del tutto omesso tale attività istruttoria, non avendo esaminato la domanda di partecipazione della ricorrente nel suo complesso né verificato, sulla base delle dichiarazioni in essa contenute, l'effettivo possesso del titolo di riserva relativo al servizio civile universale.

Sul punto, per mero tuziorismo, giova evidenziare che la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato formalmente e ad ogni effetto di legge anche l'art. 4, comma 5, della *lex specialis* ove dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa indicazione del diritto alla riserva, pur in presenza dell'indicazione contenuta in altro spazio del titolo legittimante la riserva, costituisca motivo ostativo al riconoscimento del relativo diritto.

III. Non sfuggirà, peraltro, che la Commissione era pienamente a conoscenza del titolo di riserva vantato dalla ricorrente non solo perché debitamente dichiarato nella domanda al concorso ma anche perché era stato dalla stessa documentalmente provato mediante l'istanza trasmessa in data 6 dicembre 2025.

In tale contesto, dunque, la commissione era tenuta ad attivare, anche in ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, i poteri istruttori di cui disponeva, anche mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Ebbene, costituisce *ius receptum* che “ove dal tenore o dagli allegati della domanda emerga comunque il possesso di un titolo, non può assumere rilievo ostativo alla sua considerazione l'omissione della sua indicazione nello spazio a tal fine destinato nella modulistica, da trattare alla stregua di errore riconoscibile. I canoni di buona fede impongono alla PA di tenere conto di

tutti i titoli comunque emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell'Amministrazione e con l'ulteriore dovere, se più opportuno, di soccorso istruttorio, nessuna violazione della par condicio rispetto agli altri candidati essendo del resto configurabile in questo caso" (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 15373/2025).

La giurisprudenza ha anche chiarito che "Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza, l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti da parte degli uffici dell'Amministrazione, risultando inammissibile una tecnologia che si risolva in un'espropriazione totale delle competenze dei funzionari ed impedisca l'esercizio di poteri correttivi volti ad emendare l'eventuale errore commesso dal privato (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, Catania, III, 30-12-2022, n. 3482). Per tale via, è stato anche sostenuto che la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio anche nell'ambito dei concorsi pubblici, per consentire la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e/o l'integrazione di documentazione irregolare o carente, specialmente laddove, come nel caso in esame, l'istanza di partecipazione possa essere presentata unicamente in modalità telematica, con il limite della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo (cfr., ex multis, Cons. St., V, 22-11-2019, n. 7975; TAR Veneto, I, 28-02-2019, n. 252; id., 9-02-2017, n. 144; id., 21-12-2016, n. 1418; TAR Campania, Napoli, IV, 19-12-2016, n. 5824; id., 18-11-2016, n. 5325). E ciò, poiché l'autoresponsabilità dei concorrenti non può condurre ad una completa deresponsabilizzazione dell'Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego. Da un lato, infatti, la selezione dei migliori candidati a posti pubblici non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori

formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., risultandone altrimenti danneggiato lo stesso interesse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. St., V, 22-112019, n. 7975, cit.). Dall'altro lato, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione (cfr. TAR Toscana, I, 21-07-2017, n. 948; id., 5-06-2017, n. 758; id., 27-06-2016, n. 1073; TAR Liguria, I, 24-07-2021, nn. 700, 701, 702; id., 28-07-2021, n. 725). ^{12.2)} Ebbene, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene fondate le censure svolte dall'esponente nel secondo motivo, atteso che, nella specie, non si tratta di consentire l'allegazione di un titolo valutabile non tempestivamente prodotto ma di imporre all'Amministrazione di tenere conto di titoli di servizio esistenti, seppure dichiarati in una parte della domanda, predisposta su piattaforma informatica, diversa da quella a ciò destinata. In siffatte evenienze, risulta illegittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione, rispondendo tale attivazione ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (cfr. Cons. Stato, V, 22-11-2019, n. 7975; id., VII, 08-08-2022, n. 7000)) (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. III, n. 2048/2023).

Analogamente, il Consiglio di Stato ha affermato che “l'esistenza di procedure

informatizzate non esonera l'amministrazione dell'obbligo di valutare le domande dei candidati in modo attento e corretto, anche nei casi in cui nei moduli di partecipazione predisposti dalla stessa amministrazione si chieda al candidato di indicare i diversi elementi da valutare, in quanto tale modalità di collaborazione tra candidati e amministrazione non esonera la stessa da una verifica della correttezza della autovalutazione o delle dichiarazioni e tale verifica può (anzi deve) condurre all'attribuzione del punteggio corretto a maggior ragione quando si tratta di dati a conoscenza della stessa amministrazione. Ne consegue, avuto in particolare riguardo alle procedure informatizzate che più frequentemente possono prestarsi, come nel caso di specie, a fraintendimenti o errori, che solamente l'amministrazione, in quanto detentrica del sistema, possa accertare a livello probatorio e in virtù dell'essere in possesso, come nella fattispecie, delle informazioni concernenti i titoli dell'interessata, quanto accaduto, senza che ciò rappresenti un'inversione dell'onere della prova e senza che l'eventuale soccorso istruttorio si configuri come una violazione della par condicio tra i candidati. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'amministrazione non ha fornito elementi per contraddire la tesi dell'appellata di aver inserito nella domanda i servizi oggetto di ulteriore valutazione e il fatto che il modulo informatico consentisse l'inserimento di tali servizi anche in un campo sbagliato costituisce elemento idoneo a condurre alla necessaria valutazione degli stessi, che la candidata aveva comunque inserito nella domanda. La tesi dell'amministrazione si fonda su un eccessivo formalismo pur in presenza di una assoluta assenza di contestazione sul dato sostanziale della esistenza dei servizi svolti e della loro valutabilità nella procedura in questione" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9830/2023).

Pertanto, alla luce dei suindicati principi normativi e giurisprudenziali, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto svolgere un'effettiva e completa attività istruttoria, anche a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 6 dicembre 2025, esaminando l'intero contenuto della domanda di partecipazione e senza limitarsi, in un'ottica meramente formalistica, alla verifica dell'avvenuto sbarramento di un riquadro all'interno della domanda di partecipazione al concorso.

Conseguentemente, al momento dell'individuazione dei titolari della riserva di cui all'art. 1, comma 4, della *lex specialis* nonché della formazione della graduatoria finale di merito dei vincitori (cfr. verbale n. 35), la commissione era tenuta a riconoscere alla ricorrente la riserva oggettivamente ad essa spettante, anche mediante l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.

IV. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il verbale n. 35 relativo alla seduta del 16 febbraio 2026 si appalesa del tutto illegittimo poiché posto in violazione delle disposizioni richiamate nell'epigrafe del motivo e nonché viziato di eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza.

Infatti, l'azione amministrativa deve essere improntata al principio di ragionevolezza, corollario del principio di buona amministrazione *ex art. 97 Cost.*

Nel caso di specie, il comportamento dell'amministrazione risulta manifestamente irragionevole, poiché, nell'ambito della formazione della graduatoria finale di merito e dell'individuazione dei beneficiari della riserva di cui all'art. 1, comma 4, del bando di concorso, ha completamente omissso di svolgere qualsiasi attività istruttoria diretta ad accertare l'effettivo possesso del titolo di riserva, arrestando la propria valutazione al solo dato formale del mancato sbarramento di una casella del format telematico e prescindendo integralmente non solo dal contenuto complessivo della domanda di partecipazione, nel quale il titolo era stato espressamente dichiarato, ma anche da

quanto la ricorrente aveva ulteriormente rappresentato e documentalmente provato con l'istanza del 6 dicembre 2025.

Conseguentemente, risultano affetti da illegittimità derivata anche il verbale n. 36, relativo alla seduta del 17 febbraio 2026, integrativo del precedente verbale n. 35, nonché il verbale n. 38, relativo alla seduta del 16 marzo 2026, atteso che anche in quest'ultima seduta la commissione esaminatrice ha sostanzialmente confermato la necessità che, ai fini del riconoscimento della riserva, il candidato era tenuto a dichiarare di averne diritto mediante lo sbarramento dell'apposita casella presente nella domanda di partecipazione al concorso.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge con evidenza dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata, che afferma in modo costante il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle domande di concorso quando il titolo risulti comunque dichiarato. Le sentenze del TAR Lazio nn. 15373/2025, 23796/2025, 2072/2025 e 964/2023 riguardano fattispecie del tutto analoghe a quella qui dedotta e hanno tutte accolto i ricorsi dei candidati, riconoscendo il diritto alla valutazione dei titoli dichiarati ancorché con modalità difformi dal *format*.

Peraltro, il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2056/2026 del 29 maggio 2026, 2690 del 3 luglio 2026 e n. 2706 del 6 luglio 2026, nel sospendere le sentenze dell'Adito TAR rispettivamente n. 7885/2026, n. 7954/2026 e n. 7958/2026 - tutte riguardanti fattispecie perfettamente sovrapponibili al caso di specie - fissando l'udienza di discussione del merito per i giorni 29 ottobre 2026 e 17 dicembre 2026, ha nella parte motivo disposto il riconoscimento del titolo di riserva nelle more della definizione dei giudizi, evidenziando come “l'errore commesso nella compilazione del modulo telematico sia palesemente scusabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione; Ritenuto di concedere la

richiesta misura cautelare sussistendo altresì il periculum in mora, incidendo la posizione in graduatoria dell'appellante stessa sulle chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro".

Il *periculum in mora* è rappresentato, infatti, dal rischio che, nelle more del giudizio i vincitori del concorso potrebbero essere chiamati in servizio, rendendo più complessa l'esecuzione di un'eventuale sentenza di accoglimento.

Viceversa, un eventuale provvedimento cautelare di riesame della posizione della ricorrente non solo garantirebbe l'interesse della ricorrente all'assunzione in servizio ma anche l'interesse perseguito dall'amministrazione pubblica, avendo la ricorrente conseguito un punteggio maggiore nelle prove rispetto ai controinteressati e, quindi, dimostrato una maggiore preparazione per lo svolgimento delle mansioni relative al posto a concorso.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41, COMMA 4, CPA

La individuazione dei controinteressati è avvenuta sulla base delle informazioni fornite da FORMEZ PA, peraltro incomplete.

Infatti, sebbene nell'istanza di accesso agli atti si era chiesto di indicare per ciascun controinteressato anche il codice fiscale, l'ente ha omissso tale informazione.

Si reitera, pertanto, l'istanza tesa ad ottenere da parte dell'Ecc.mo TAR l'autorizzazione, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, alla notificazione dell'originario ricorso e del presente atto per pubblici proclami mediante pubblicazione dello stesso nel portale INPA, al link relativo allo specifico concorso per cui è causa, o mediante altra modalità ritenuta più congrua.

Per tutto quanto sopra esposto Crispino Rossella, *ut supra*, chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'adito TAR in accoglimento dell'originario ricorso e dei presenti motivi aggiunti:

- in via preliminare autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e accogliere le istanze istruttorie formulate con apposita istanza nel presente atto;
- in via cautelare adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, ivi compreso l'eventuale ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione della sig.ra Crispino alla luce dei motivi di ricorso;
- nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, annullare tutti i provvedimenti impugnati; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 4, del bando di concorso e per l'effetto condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo C02;
- con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge.

Ai fini del Contributo unificato si dichiara che esso non è dovuto essendo il presente atto volto a proporre nuovi motivi avverso atti già oggetto del ricorso originario.

Salvis iuribus

Avv. Giacomo Papa

Avv. Adriano Iannacone